RIORDINAMENTO DELL'UFFICIO TRADUZIONI DI LEGGI ED ATTI STRANIERI

Art. 11

Corsi di qualificazione

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di indire, con suo decreto, corsi di qualificazione professionale per il personale delle due carriere. Gli impiegati ammessi a frequentare i corsi continuano a percepire lo stipendio e ogni altro assegno spettante al personale in servizio. Al personale dei ruoli di cui alla tabella allegata alla presente legge che abbia in sede di concorso conseguita l'idoneita' in una o piu' lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando di concorso o che, successivamente all'inquadramento in ruolo, consegua tale idoneita', a conclusione dei corsi di qualificazione, e' attribuita una indennita' non pensionabile di lire 120.000 annue lorde per ogni idoneita' conseguita.

Versione in vigore dal 5 settembre 1962, non più in vigore dal 25 novembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri
Estremi	Legge 1 agosto 1962, n. 1206
Capo	I — Funzioni dell'ufficio e ruoli
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ufficio-traduzioni-di-leggi-ed-atti-stranieri/art-11-corsi-di-qualificazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it